

AGEVOLAZIONI

I chiarimenti di Telefisco 2019 in materia di agevolazioni 4.0

di **Debora Reverberi**

Fra le risposte ai quesiti formulati all'Agenzia delle entrate in occasione di **Telefisco 2019** è giunto qualche chiarimento **in materia di agevolazioni 4.0**.

I temi affrontati sugli incentivi fiscali legati al Piano Nazionale Impresa 4.0 (già Piano Nazionale Industria 4.0) riguardano:

- **la definizione degli atti recupero del credito R&S** e in generale di tutti i **crediti d'imposta**;
- **il meccanismo di *recapture* nell'iperammortamento**;
- **l'applicazione dell'iperammortamento a beni il cui costo complessivo a consuntivo superi quello contrattualmente previsto** e utilizzato come base di calcolo dell'acconto pagato il 31.12.2018.

In relazione agli atti di recupero dei crediti d'imposta l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i contribuenti possono richiedere **la definizione agevolata delle liti pendenti**, prevista dall'[articolo 6 D.L. 119/2018](#), convertito con modificazioni dalla **L. 136/2018**, in quanto **trattasi di controversie tributarie con l'Agenzia delle entrate su atti impositivi**.

La loro definizione potrà dunque avvenire:

- **con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia** (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato);
- **in caso di soccombenza dell'Agenzia in primo grado, con il pagamento della metà del valore** della controversia;
- **in caso di soccombenza dell'Agenzia in secondo grado, con il pagamento di un quinto del valore** della controversia.

Si rammenta che la definizione agevolata si applica alle **liti pendenti in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24.10.2018, data di entrata in vigore del provvedimento** e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

In tema di iperammortamento l'Agenzia delle entrate ha illustrato **ratio e fattispecie applicative del meccanismo di *recapture*** introdotto dal **D.L. 87/2018**, convertito con modificazioni dalla **L. 96/2018** (c.d. Decreto Dignità).

La funzione attribuita all'agevolazione fiscale è di **supporto ed incentivo agli investimenti d'impresa atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0.**

In tutti i casi in cui il **bene sia distolto dalla sua originaria funzione all'interno del compendio aziendale viene meno la reale finalità dell'agevolazione perché il livello tecnologico e digitale dell'impresa si riduce**: ecco allora che scatta il meccanismo di *recapture*, ovvero il **recupero dell'incentivo attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica il presupposto** per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il recupero dell'iperammortamento si applica alle seguenti due fattispecie:

- **cessione a titolo oneroso** del cespite iperammortizzato;
- **delocalizzazione del cespite verso strutture produttive, anche appartenenti alla stessa impresa, ubicate all'estero.**

Il meccanismo di *recapture* non si applica:

- **ad investimenti effettuati fino al 14.07.2018**, data di entrata in vigore del Decreto Dignità;
- **in caso di investimenti sostitutivi con beni di caratteristiche analoghe o superiori**, ai sensi dell'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#) (c.d. Legge di Bilancio 2018) confermato dall'[articolo 1, comma 64, L. 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019);
- **alla cessione d'azienda o di ramo d'azienda e in tutti i casi di trasferimento del bene come parte di un complesso aziendale nell'ambito di un'operazione straordinaria neutrale o realizzativa**; il bene, indipendentemente dal passaggio di proprietà, resta infatti all'interno del compendio aziendale mantenendo immutata la sua funzione di accrescerne il livello tecnologico e digitale, seppure il **beneficio trasli in capo al cessionario** con le regole, i costi e la dinamica temporale definiti sul cedente.

L'ultimo tema affrontato riguarda la **situazione di investimenti iperammortizzabili per i quali al 31.12.2018 si siano verificate le due condizioni necessarie** previste dalla precedente Legge di Bilancio 2018 per aversi la proroga al 2019:

- **ordine accettato dal fornitore**;
- pagamento di un **acconto pari ad almeno il 20% del costo** di acquisizione del bene.

Nulla *quaestio* circa l'aliquota agevolativa da applicarsi **al corrispettivo contrattualizzato nel 2018**: la Legge di Bilancio 2019 precisa che **si applica la precedente disciplina, con una maggiorazione del costo di acquisizione del bene del 150%**.

Interessante risulta la precisazione dell'Agenzia delle entrate nel caso in cui **il costo**

complessivo dell'investimento risulti, a consuntivo nel 2019, superiore a quello contrattualmente previsto nel 2018 e utilizzato come base di calcolo dell'acconto.

Al costo eccedente sarà necessario applicare la nuova disciplina agevolativa che prevede un'aliquota a scaglioni decrescenti in funzione dell'ammontare degli investimenti complessivi, con tanto di esemplificazione numerica che evidenzia la necessità di un calcolo dell'agevolazione separato:

Periodo	Costo investimento		Aliquota Iperammortamento	
2018	Corrispettivo contrattualizzato = euro 1.000.000		No iper nel 2018 perché l'investimento è effettuato nel 2019	
2019	Costo a consuntivo	Euro 1.000.000	150%	
		=		
	Euro 1.100.000	Euro 100.000		
			Investimenti complessivi 2019	Aliquota
			Fino a euro 2.500.000	170 %
		Da euro 2.500.001 a euro 10.000.000	100 %	
	Da euro 10.000.001 a euro 20.000.000	50 %		
	Da euro 20.000.001	0 %		

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)